

Obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali: recenti aggiornamenti

A cura di Claudio Perrella, Alessandro Paci, Chiara Schena e Antonio Faruzzi



Obbligo di assicurazione per calamità naturali

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale della Legge 27 maggio 2025, n. 78** (G.U. 30 maggio 2025), è stata completata la conversione del **Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39**.

La nuova disciplina, ormai pienamente in vigore, definisce il quadro applicativo dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali previsto **dall'art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2024** (L. 213/2023).



L'obbligo riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia,
iscritte al Registro delle imprese.

Non si applica alle imprese agricole di cui all'art. **2135 c.c.**, che restano soggette al fondo mutualistico già previsto dalla normativa di settore.

Obbligo di assicurazione per calamità naturali

La normativa distingue tra:

Grandi imprese per le quali il termine per stipulare la copertura è stato fissato al 1° aprile 2025, ma si è previsto un differimento di 90 giorni (che scade dunque il 1 luglio 2025) per l'applicazione delle misure conseguenti all'eventuale inadempimento dell'obbligo.

1

Imprese medie per le quali l'obbligo è stato posticipato al 1° ottobre 2025.

2

Imprese piccole e micro per le quali l'obbligo è stato posticipato al 1° gennaio 2026.

3

Categorie di imprese: grandi, medie e piccole imprese

Per la valutazione se un'impresa rientra nella categoria "media" o "piccola" è necessario fare riferimento alla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**;

Mentre, per le grandi imprese, il parametro di riferimento è rappresentato dalla **Direttiva delegata (UE) 2023/2775**.

Un'impresa è considerata grande se supera almeno uno dei seguenti parametri:

1. Totale dello stato patrimoniale > **43 milioni di euro**
2. Ricavi netti delle vendite > **50 milioni di euro**
3. Numero medio di dipendenti > **250**



Categorie di imprese: gruppi societari

Per i gruppi societari la disciplina offre un'importante agevolazione. Se l'insieme delle società controllate o collegate – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – **possiede congiuntamente i parametri dimensionali individuati dall'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18** – vale a dire un fatturato superiore a 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500 – è possibile stipulare un'unica polizza assicurativa globale valida per tutto il gruppo. **In questo caso cade anche il tetto del 15 per cento previsto per scoperti e franchigie, con un evidente beneficio in termini di efficienza e costi.**

Beni oggetto di copertura assicurativa

I beni per i quali è previsto l'obbligo assicurativo sono le immobilizzazioni iscritte in bilancio di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (articolo 1 del Decreto).

La copertura riguarda tutti i beni utilizzati nell'attività d'impresa, indipendentemente dal titolo in base al quale l'impresa ne dispone: vanno quindi inclusi i beni in leasing, locazione, usufrutto o comodato.

Ai sensi dell'articolo 1-bis del DL 155/2024 convertito in legge 189/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

infatti

“l'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”.

Beni oggetto di copertura assicurativa

Quando i beni sono di proprietà di soggetti diversi dall'impresa che li utilizza l'indennizzo viene riconosciuto al proprietario; tuttavia, se il premio è stato pagato dall'impresa conduttrice (a titolo esemplificativo), a quest'ultima viene riconosciuto un ristoro indiretto – **fino al 40 % del valore liquidato** – a copertura del lucro cessante e dei costi sostenuti.

L'attribuzione in capo a più soggetti di un obbligo di copertura rende indispensabile un coordinamento tra le parti del contratto che ha ad oggetto l'utilizzo dei beni da assicurare (locatore e conduttore, cedente e cessionario dell'azienda, concedente e conduttore in leasing) affinché vi sia la certezza che una di esse (se rientra tra le imprese tenute a farlo) ha provveduto in modo adeguato e tempestivo alla stipulazione della copertura.

In effetti, molto spesso i contratti di leasing immobiliare prevedono obblighi di copertura assicurativa in capo al conduttore, obblighi che vanno ora definiti alla luce delle nuove prescrizioni di legge.

Si può fare ricorso a schemi ampliamenti consolidati nella prassi, quali l'inserimento di clausole o appendici di vincolo in virtù delle quali il versamento dell'indennizzo può essere riconosciuto in favore del conduttore solo previa approvazione del proprietario concedente, che mantiene dunque la legittimazione a far valere i diritti nascenti dalla polizza, oppure attraverso la stipulazione di polizze per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c.

Valore assicurato ed esclusioni

Il valore assicurato va calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili, sul costo di sostituzione per i beni mobili e sulle spese di ripristino per i terreni colpiti; un criterio che riallinea la normativa alle prassi di sottoscrizione più diffuse sul mercato.

Restano comunque esclusi i fabbricati privi di titolo edilizio, quelli gravati da abusi insanabili o oggetto di interventi non autorizzati;



Sono invece ammessi alla copertura gli immobili in sanatoria o condono e quelli costruiti in epoche prive di disciplina autorizzativa.



Eventi coperti dalle polizze catastrofali

Gli eventi coperti comprendono:

Terremoti



Alluvione, inondazione, esondazioni e frane,
con l'esclusione delle frane a sviluppo lento o graduale – ritenute prevenibili con misure di mitigazione a carico dell'assicurato.



La legge non introduce sanzioni pecuniarie dirette per chi resta inadempiente, ma prevede la perdita automatica di qualsiasi agevolazione o contributo pubblico, misura destinata a confluire nel futuro Codice degli incentivi.

A garanzia di trasparenza, l'IVASS istituirà un portale informatico sul modello di quello dedicato all'RCAuto, dove le compagnie dovranno caricare le polizze conformi, complete di condizioni, estensioni ed esclusioni.

Principali integrazioni e modifiche normative

La tabella che segue contiene una sintesi delle principali integrazioni e modifiche normative apportate in sede di conversione del decreto-legge.

Le novità evidenziate riguardano non solo l'ampliamento del perimetro soggettivo e oggettivo dell'obbligo, ma anche il coordinamento con la normativa europea sulle imprese, le modalità di determinazione del valore assicurabile e la disciplina transitoria.

Principali integrazioni e modifiche normative

Legge 213/2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali Legge di conversione 27 maggio 2025, n.78
<p>Art.1 comma 101: <i>Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.</i></p>	<p>Art.1 comma 1: <i>Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;</i>b) <i>per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025.</i> <p>Art.1 comma 3 bis: All'art.1 comma 101 della legge 213/2023 è aggiunto: <i>Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.</i></p>



Principali integrazioni e modifiche normative

Art.1 comma 102: *Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.*

Art.1 comma 2: *Per le imprese di cui al comma 1 art.1 della conversione del decreto-legge 31 marzo 2025 n.39, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.*

Art.1 comma 3: *Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/ 2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.*

Art.1 comma 104: *Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.*

Art.1 comma 3 ter: *All'articolo 1, comma 104, della legge 213/2023 è aggiunto, il seguente periodo: Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.*



Principali integrazioni e modifiche normative

Art.1 comma 105-bis: *Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.*

Art.1 comma 106: *In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. **L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.***

Art.1 comma 3 quater: *All'articolo 1, comma 105 bis, della legge 213/2023 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.***

Art.1 comma 3 quinquies: *All'articolo 1, comma 106, della legge 213/2023 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: *L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.**

Principali integrazioni e modifiche normative

Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155

Art.1 bis comma 2: *L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni).*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

Legge di conversione 27 maggio 2025, n.78

Art.1 comma 3 sexies: *All'articolo 1 bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del Codice civile.***

